



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2012, proposto dalla società Quadrifoglio Sistemi d'arredo s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Dal Pra', Davide Furlan, Giuseppe Farina, Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso l'avv. Bruno Riccardo Nicoloso in Firenze, via A. Giacomini 4;

***contro***

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Prato, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Magni e Roberto Bartolini, con domicilio eletto presso l'avv. Umberto Fortini in Firenze, via S. Reparata 40;

***per l'annullamento***

- del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto e di tutti i relativi allegati, pubblicati sulla G.U. del 27.06.2012 (cig: 43594446fd) dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Prato, aventi ad oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi per la nuova sede della Camera di commercio di Prato, nonchè il ritiro degli arredi in uso presso i locali attualmente occupati dall'ente camerale posti in via Valentini n. 14; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la tesi di fondo sviluppata nel ricorso è che la disciplina di gara risulta eccessivamente restrittiva della concorrenza (se non addirittura volta a favorire uno specifico produttore) e pregiudica, in particolare, la partecipazione della ricorrente stessa alla procedura;

Considerato:

- che per quanto riguarda, in particolare, gli arredi "*di serie*", le specifiche tecniche non impediscono in realtà la partecipazione di diversi operatori, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2 e della circostanza che (come precisato all'art. 6) le misure degli arredi possono variare con il solo limite "*che tali variazioni non inficino il*

*livello di fruibilità degli ambienti";*

- che la circostanza che la ricorrente non sia in grado di offrire gli arredi "*su misura*" richiesti dalla stazione appaltante non è sufficiente per dimostrare che le relative specifiche tecniche sono irragionevoli o comunque pregiudizievoli per la concorrenza;
- che in sostanza, come dimostrano le quattro offerte pervenute, le specifiche tecniche in questione non si configurano come clausole escludenti, né risultano ostative ad un articolato confronto concorrenziale;
- che, per quanto riguarda la censura secondo cui sarebbe illegittimo l'accorpamento in un'unica gara dei prodotti richiesti, la scelta in questione non appare illogica in relazione sia alla tipologia dei beni da fornire, sia all'esigenza del contenimento dei costi e dell'impegno organizzativo; perciò non contrastante neppure con il disposto dell'art. 2 comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, che si configura quale norma di indirizzo introdotta per la parte che qui interessa dall'art. 44 comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (dunque entrata in vigore prima dell'indizione della procedura di cui si controverte);
- che le ulteriori censure formulate nel ricorso, relative all'attribuzione dei punteggi, risultano prive di interesse per la ricorrente, che neppure ha presentato domanda di partecipazione alla gara;

Ritenuto in conclusione:

- che il ricorso risulta infondato e va dunque respinto;
- che le spese di causa possono essere compensate tra le parti, atteso che la controversia coinvolge anche profili di novità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

